

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Il fondo patrimoniale: funzionamento e limiti

Relatore: Avv. Federico Restano

Sommario



- Natura giuridica e fonti normative — unioni civili L. 76/2016
- La costituzione del fondo: soggetti, forma e pubblicità
- L'oggetto del fondo: beni conferibili e frutti
- Amministrazione e atti di disposizione — Cass. 32484/2023 e riforma Cartabia
- Art. 170 c.c. (1/2): criterio della finalità e giurisprudenza recente 2025-2026
- Art. 170 c.c. (2/2): onere della prova, debiti tributari, ipoteca fiscale
- Revocatoria ordinaria e fallimentare — Cass. 27178/2025 e Cass. 10546/2025
- La cessazione del fondo — svuotamento, Cass. 17811/2014, L. 219/2012
- I limiti sistematici del fondo
- Alternative al fondo patrimoniale
- Considerazioni conclusive

Natura giuridica e fonti normative



Modalità di costituzione (art. 167 c.c.)

- Atto pubblico a pena di nullità — forma è requisito di validità
- Da entrambi i coniugi, da uno solo o da un terzo (anche per testamento)
- Costituzione da terzo: richiede accettazione di entrambi i coniugi

Teoria del doppio binario (dottrina prevalente)

- Due atti distinti: (1) convenzione matrimoniale (disciplina il regime) + (2) atto di individuazione/segregazione dei singoli beni
- Doppio regime pubblicitario: annotazione RSC per la convenzione — trascrizione/iscrizione nei registri pubblici per i singoli beni
- Modifica della sola disciplina → solo annotazione RSC; incremento oggettivo → pubblicità sui nuovi beni

Pubblicità e opponibilità ai terzi

- SS.UU. 21658/2009: annotazione è presupposto dell'opponibilità; trascrizione ha funzione di pubblicità notizia

La costituzione del fondo



Teoria del doppio binario (dottrina prevalente)

- Due atti distinti: (1) convenzione matrimoniale (regime) + (2) atto di segregazione dei singoli beni
- Doppio regime pubblicitario: annotazione RSC per la convenzione — trascrizione nei registri per i singoli beni
- Modifica sola disciplina → solo annotazione RSC; incremento oggettivo → pubblicità sui nuovi beni
- Estromissione di un singolo bene → dissoluzione del vincolo; prudenzialmente: doppia pubblicità

Pubblicità e opponibilità ai terzi

- SS.UU. 21658/2009: annotazione è costitutiva dell'opponibilità; trascrizione è meramente dichiarativa
- Errore frequente: curarsi solo della trascrizione e trascurare l'annotazione
- Ciò che rileva è lo stato del fondo al momento dell'esecuzione: se annotato allora, è opponibile
- L'anteriorità del credito rispetto all'annotazione non è il criterio discriminante

Attenzione operativa

- Verificare sempre l'annotazione prima della trascrizione quando si esamina un fondo già costituito

L'oggetto del fondo: beni e frutti



Beni conferibili (art. 167 c.c.) — elencazione tassativa

- Beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito nominativi {possibilità di conferire diritti parziari o limitati nel tempo, es. usufrutto}
- Esclusi: denaro, crediti non cartolarizzati, opere d'arte, mobili non registrati

Quote di s.r.l. — questione dibattuta

- Tesi tradizionale (CNN, giurisprudenza maggioritaria): escluse — non sono titoli di credito
- Tesi alternativa (Pene Vidari; art. 2470 c.c.): ammesse come «beni mobili registrati» — le cessioni di quota sono soggette a pubblicità nel Registro Imprese
- Rischio residuo: nullità per inidoneità oggetto nell'orientamento restrittivo

Titoli dematerializzati (Studio CNN 265-2012/C)

- La dematerializzazione non altera la natura giuridica originaria del titolo
- Art. 83-octies TUF: registrazioni dell'intermediario suppliscono la nominatività
- Conferibili: azioni s.p.a., quote fondi comuni, titoli di Stato

Surrogazione reale

- Per beni in generale: nessuna surrogazione automatica — nuovo atto costitutivo (ma nuova data: rischio revocatoria)
- Per titoli dematerializzati: art. 38 Provv. Banca d'Italia-Consob 22/2/2008 — sostituzione a parità di valore sullo stesso conto mantiene la data originaria

Amministrazione e atti di disposizione



Proprietà e diritto reale sui generis (art. 168 c.c.)

- La proprietà spetta ad entrambi i coniugi salvo diversa previsione dell'atto costitutivo
- Quando la proprietà è attribuita a uno solo, l'altro coniuge acquisisce un diritto reale sui generis di godimento (dottrina maggioritaria) ex artt. 168 c. 2 e 3: diritto ai frutti per i bisogni della famiglia + partecipazione alla gestione

Atti di disposizione (art. 169 c.c.) — tre livelli

- Senza figli minori: consenso di entrambi i coniugi
- Con figli minori: anche autorizzazione del giudice (necessità o utilità evidente)
- L'atto costitutivo può derogare; la clausola può essere inserita anche con modifica successiva (Cass. 32484/2023)

Limiti della deroga al consenso congiunto

- Ammessa: il coniuge proprietario esclusivo può alienare da solo il proprio bene
- Non ammessa: disporre da solo di un bene in comproprietà — clausola nulla nella parte eccedente

Riforma Cartabia — art. 21 D.Lgs. 149/2022

- Doppio binario: notaio rogante può rilasciare l'autorizzazione in luogo del giudice
- Applicabilità all'art. 169: dottrina notarile favorevole; questione aperta

Conseguenze della violazione

- Atto senza consenso o autorizzazione: annullabile (prescrizione quinquennale ex art. 1442 c.c.)

Art. 170 c.c.: il vincolo di destinazione



Due condizioni cumulative per la protezione

- (a) Estraneità oggettiva del debito ai bisogni della famiglia
- (b) Conoscenza soggettiva di tale estraneità da parte del creditore

Criterio della finalità (Cass. 15886/2014)

- Rileva la finalità dell'obbligazione, non la sua natura — occorre sempre la verifica concreta sul fatto generatore
- Debiti d'impresa: non includono né escludono automaticamente i bisogni familiari (Cass. 12998/2006; Cass. 3738/2015)
- Nozione ampia: include tenore di vita, potenziamento capacità lavorativa — escluse ragioni voluttuarie o speculative (Cass. 4011/2013; Cass. 2904/2021)
- Oneri condominiali sull'immobile del fondo: aggredibili (Cass. 23163/2014)

Giurisprudenza recente

- Cass. 16909/2025: l'inerenza ai bisogni familiari non è esclusa nemmeno se l'attività produce redditi superiori alle necessità correnti
- Cass. 6371/2026 (ord. interlocutoria ex art. 375-bis c.p.c.): rimessa alla pubblica udienza la questione se le attività di società del gruppo familiare allargato integrino i bisogni della famiglia

Revocatoria e tutela dei creditori



Atto a titolo gratuito — revocatoria facilitata

- SS.UU. 5443/2008: basta provare eventus damni e scientia damni — non occorre consilium fraudis
- Art. 170 e art. 2901 operano su piani distinti: fondo opponibile in esecuzione può essere travolto in revocatoria (Cass. 27178/2025)

Fondo costituito prima del sorgere del credito

- Cass. 10546/2025: revocatoria esperibile anche contro atti anteriori al credito se ricorre dolosa preordinazione del debitore

Art. 2929-bis c.c. (D.L. 83/2015) — strumento diretto

- Il creditore con titolo esecutivo iscritto anteriormente alla trascrizione del vincolo (o entro un anno) può procedere direttamente a esecuzione su beni del fondo senza attendere l'esito della revocatoria
- Il debitore può opporsi

Revocatoria nelle procedure concorsuali

- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), artt. 165 ss.: presunzioni severe per atti gratuiti nel periodo sospetto
- Fondo costituito nei 2 anni anteriori alla liquidazione giudiziale: sostanzialmente sempre revocabile

Altre azioni dei creditori

- Azione di simulazione (artt. 1414 ss. c.c.)
- Nullità per frode alla legge (art. 1344 c.c.)
- Esecuzione diretta lasciando l'onere dell'opposizione al coniuge debitore

La cessazione del fondo



Cause tipiche (art. 171 c.c.) — norma eccezionale

- Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Art. 171 è norma eccezionale limitata al venir meno del matrimonio; NON disciplina lo scioglimento volontario
- Lo scioglimento consensuale rientra invece nell'art. 163 c.c. come esercizio dell'autonomia privata (artt. 1322, 1372, 1379 c.c.)

Cessazione consensuale e svuotamento

- Cessazione consensuale e svuotamento non sono cause tipiche dell'art. 171 ma ammesse ex art. 163 c.c.
- Con figli minori o anche solo concepiti: occorre autorizzazione giudiziale; senza → invalidità (Cass. 17811/2014)

Tutela dei figli minori

- Il fondo perdura fino alla maggiore età dell'ultimo figlio
- Il giudice può dettare regole di gestione e attribuire quote ai figli

Competenza giurisdizionale — L. 219/2012

- Competenza unificata al Tribunale ordinario per artt. 169 e 171 c.c. (modifica art. 38 disp. att. c.c.)

Art. 170 c.c.: il vincolo di destinazione



Cass. 3742/2024 — ipoteca concessa ex art. 169 c.c.

- L'ipoteca validamente concessa sui beni del fondo ex art. 169 consente l'esecuzione a prescindere dall'art. 170 — non rileva l'estraneità del credito ai bisogni familiari
- Un bene del fondo ipotecato con consenso dei coniugi perde la protezione verso quel creditore

Onere della prova (SS.UU. 21658/2009)

- Spetta al debitore — dimostrabile anche per presunzioni semplici (Cass. 2904/2021)
- Stesso regime per ipoteca giudiziale e ipoteca fiscale ex art. 77 DPR 602/1973

Debiti tributari — orientamento consolidato

- Di regola ricondotti ai bisogni della famiglia: fondo inefficace contro l'Agenzia delle Entrate

Critica tecnica (Busani, Il Sole 24 Ore)

- Il debito fiscale non è 'contratto' per i bisogni familiari: sorge per legge come presupposto d'imposta
- Il fisco conosce la natura dei propri crediti: non può dirsi che 'non conosceva l'estraneità'

Sintesi operativa

- Il fondo (alla luce dell'orientamento più severo) protegge solo contro debiti chiaramente estranei al nucleo, con creditore consapevole, costituito in tempi non sospetti — tutto il resto è zona grigia: in zona grigia il fondo perde

I limiti sistematici del fondo



I sette limiti

- 1. Ambito oggettivo ristretto — esclusi denaro, quote s.r.l. (orientamento prevalente), aziende
- 2. Ambito soggettivo — solo coniugi e unioni civili; esclusi conviventi e single
- 3. Protezione minima vs creditori — debiti tributari, contributivi, bancari: quasi sempre aggredibili
- 4. Esposizione alla revocatoria — qualificazione come atto gratuito; art. 2929-bis per esecuzione diretta senza attendere la revocatoria
- 5. Rigidità del vincolo — in caso di crisi coniugale
- 6. Cessazione con il matrimonio — strumento congiunturale, non strutturale
- 7. Scarsa modulabilità — scopo e beneficiari rigidamente predefiniti dalla legge

Profilo penale (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

- La costituzione del fondo in presenza di debiti tributari rilevanti può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- Cass. pen. 9154/2016: la mera costituzione non è reato; serve strumentalizzazione fraudolenta e messa in pericolo concreta della garanzia; rileva l'esistenza di altri beni di valore sufficiente
- Cass. pen. 129/2014: i beni del fondo sono sequestrabili dall'autorità giudiziaria penale

Alternative al fondo patrimoniale



Trust (strumento principale)

- Patrimonio segregato in capo al trustee, sottratto ai creditori del disponente (se costituito in tempi non sospetti)
- Soggettività tributaria autonoma, durata flessibile, modulabilità totale; giurisprudenza consolidata sull'opponibilità
- Riconosciuto in Italia tramite Convenzione dell'Aja 1985 (L. 364/1989)

Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. (introdotto nel 2006)

- Beni immobili o mobili registrati vincolati per interessi meritevoli di tutela — non richiede vincolo matrimoniale
- Durata massima novantennale; disciplina tributaria ancora in evoluzione

Strutturazione societaria

- Per l'imprenditore: costituzione di s.r.l. offre protezione strutturale ben superiore al fondo
- Per il professionista: s.t.p. con limitazione di responsabilità + polizze adeguate

Polizza vita (art. 1923 c.c.)

- Le somme dovute dall'assicuratore non sono sottoponibili ad azione esecutiva né cautelare
- Protezione effettiva sulle somme in polizza, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza sull'abuso dello strumento

Considerazioni conclusive



Quando il fondo resta utile

- Patrimoni prevalentemente immobiliari di entità contenuta, senza debiti maturati o prevedibili
- Debiti chiaramente estranei al nucleo familiare e creditori consapevoli di tale estraneità
- Fondo costituito in tempi non sospetti, ben prima di qualsiasi esposizione creditoria

Valutazione sempre caso per caso

- Composizione del patrimonio, natura del nucleo familiare, tipologia dell'esposizione creditoria reale o potenziale
- Il fondo non è mai una soluzione predefinita: va confrontato con le alternative

Obbligo di informazione trasparente

- Il consulente deve illustrare con franchezza limiti dell'istituto, evoluzione giurisprudenziale, alternative disponibili
- La prassi di proporre il fondo come strumento standard non è più sostenibile sul piano deontologico

Responsabilità professionale e messaggio

finale

Responsabilità professionale

- Proporre il fondo a un cliente in crisi imprenditoriale o con debiti tributari rilevanti, sapendo che sarà inefficace o revocato, espone a responsabilità professionale
- La giurisprudenza riconosce già casi di responsabilità del consulente per fondi destinati a essere inefficaci

Messaggio finale

- Il fondo patrimoniale ha visto la sua portata protettiva erodere progressivamente:
- Nell'attesa di una riforma organica della disciplina, applicare l'istituto con consapevolezza che esistono strade migliori





www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos